Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 18 MARZO 1968:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Modificazioni e rettifiche agli elenchi degli aventi titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati Nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (Supplementi straordinari alla « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1968 e n. 36 del 10 febbraio 1968).

(2591)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967, n. **1449.**

Trasformazione dell'Istituto musicale per ciechi « L. Configliachi », di Padova, in sezione staccata del Conservatorio di musica di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Veduto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Veduti i regi decreti 28 aprile 1927, n. 801; 17 maggio 1928, n. 1596, 11 dicembre 1930, n. 1945;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 dicembre 1953, n. 1256, con il quale l'Istituto musicale « L. Configliachi » per ciechi di Padova fu pareggiato ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di armonia, contrappunto, fuga e composizione; organo e composizione organistica; pianoforte; strumentazione per banda; musica corale e direzione di coro;

Veduta la domanda in data 5 luglio 1963, n. 3219, con la quale l'amministrazione dell'Istituto musicale « L. Configliachi » per ciechi di Padova chiede la trasformazione delle scuole musicali pareggiate, interne, di organo e composizione organistica e di pianoforte principale;

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso comune;

Veduta l'annessa convenzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Tenuto conto che l'istituto ha funzionato di fatto come sezione staccata del Conservatorio di musica di Venezia dal 1° ottobre 1965, e considerata la necessità di ratificare tale funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

La scuola pareggiata di musica esistente presso l'Istituto « L. Configliachi » di Padova, per ciechi, scuola comprendente il corso principale di organo e composizione organistica e quello di pianoforte, nonchè i corsi complementari relativi ai medesimi, è trasformata in sezione staccata del Conservatorio di musica « B. Marcello » di Venezia. Alla predetta sezione è annessa la scuola media, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

La trasformazione decorre dal 1° ottobre 1965; dalla medesima data, i posti in organico del Conservatorio di musica di Venezia e quelli della sezione staccata di Padova sono stabiliti come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presidente dell'opera pia regionale « L. Configliachi » di Padova farà parte del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Venezia.

Art. 3.

Il personale insegnante di ruolo in servizio presso l'Istituto pareggiato « L. Configliachi » di Padova, è assunto nei ruoli statali purchè in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di ispezione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione per accertare i requisiti necessari ai fini della statizzazione dell'istituto;

b) sia provvisto del titolo di abilitazione all'insegnamento se trattasi di materie letterarie o scientifiche e del titolo specifico richiesto qualora si tratti d'insegnamento di materia artistica;

c) occupi cattedra di ruolo prevista dalla tabella organica per esigenze della sezione staccata;

d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età che comunque non dovrà superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino già nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « L. Configliachi ». Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 4.

E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione dell'opera pia « L. Configliachi ».

Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica di Venezia, compresa la sezione staccata « L. Configliachi » di Padova, viene prevista una spesa annua complessiva di L. 200.505.380 a carico dello Stato, di cui lire 185.505.380 per retribuzioni al personale e L. 14.000.000 per spese di carattere generale.

Gli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto fanno carico ai fondi stanziati nei competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 119. — GRECO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA

Personale direttivo ed insegnante

Posti assegnati a Venezia		Posti assegnati alla sezione staccata « Configliachi » di Padova	Totale dei posti
Direttore	1	—	1
I ruolo			
Armonia, contrappunto, fuga e comp.	1	—	1
II ruolo			
Armonia e contrappunto	1	—	1
Arpa	1	—	1
Bibliotecario	1	—	1
Canto	2	—	2
Musica corale	1	—	1
Organo e composizione organistica	1	1	2
Pianoforte	4	2	6
Storia della musica e bibliotecario	1	—	1
Storia della musica ed estetica musicale	—	1	1
Viola	1	—	1
Violino	3	—	3
Violoncello	1	—	1
Da riportare	19	4	23

Posti assegnati a Venezia		Posti assegnati alla sezione staccata « Configliachi » di Padova	Totale dei posti
Riporto . . .	19	4	23
III ruolo			
Clarinetto	1	—	1
Contrabasso	1	—	1
Corno	1	—	1
Flauto	1	—	1
Fagotto	1	—	1
Oboe	1	—	1
Tromba e trombone	1	—	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	1	—	1
Musica da camera	1	—	1
Materie letterarie	1	1	2
Pianoforte complementare	4	—	4
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2	1	3
Armonia compl.re (cultura musicale gener.)	1	1	2
Esercitazioni orchestrali	1	—	1
Totali generali . . .	37	7	44

PIANTA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA

Personale amministrativo ed ausiliario

Posti assegnati a Venezia		Posti assegnati alla sezione staccata « Configliachi » di Padova		Totale
Carriera direttiva	2	—		2
Carriera di concetto	1	—		1
Carriera esecutiva	4	Carriera esecutiva	1	5
Carriera ausiliaria	12	Carriera ausiliaria	2	14

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Rep. n. 9722

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ispettorato per l'istruzione artistica - Roma

Convenzione tra lo Stato e l'opera pia « L. Configliachi » di Padova, per la trasformazione in sezione staccata del Conservatorio di musica di Venezia, dell'Istituto musicale pareggiato per ciechi « L. Configliachi » di Padova.

PREFETTURA DI PADOVA

IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della prefettura di Padova, oggi venerdì dodici febbraio millenovecentosessantacinque, avanti a me dottore Giuseppe Mancini, rogante, direttore di sezione della prefettura di Padova, delegato alla stipulazione dei contratti, sono comparsi i signori:

1) dott. Tommaso Belmonte, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione come da delega in data 6 febbraio 1965, n. 466, Div. III, allegata al presente atto; (allegato *A*);

2) cav. uff. Federico Marcomini, nella sua qualità di presidente dell'opera pia « L. Configliachi », autorizzato al presente atto con deliberazione n. 55 del 26 maggio 1964, approvata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica nella seduta del 30 giugno 1964 al n. 1028 di reg. (allegato *B*);

3) comm. Gaspare Campagna, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Venezia, autorizzato al presente atto con deliberazione n. 321 del 12 febbraio 1965 (allegato *C*);

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato da richiedere l'intervento dei testimoni, per la stipulazione della seguente convenzione, autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 14 maggio 1964, n. 1929 — Ispettorato per l'istruzione artistica - Div III, Sez. II; e dagli enti interessati con le delibere nelle premesse citate.

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963, l'Istituto musicale « L. Configliachi » di Padova, pareggiato ai conservatori di musica di Stato, è trasformato in sezione staccata del Conservatorio di musica di Venezia, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n 262, per le scuole di pianoforte ed organo e composizione organistica.

Art. 2.

L'amministrazione dell'opera pia « L. Configliachi » della quale fa parte l'Istituto musicale omonimo col presente atto:

a) cede in uso perpetuo e gratuito al Conservatorio di musica di Venezia, per essere adibiti a sede della sezione staccata di Padova, i locali di cui alla allegata planimetria (allegato *D*). Detti locali saranno sostituiti da quelli del costruendo edificio a norma del seguente art 3

b) assume tutti gli oneri di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per l'illuminazione ed il riscaldamento dei locali ceduti come sopra;

c) cede e trasferisce in proprietà dello Stato: strumenti mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, ecc. esistenti nell'istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente convenzione, della quale fa parte integrante (allegato *E*).

Art. 3.

L'opera pia « L. Configliachi » si impegna a costruire entro il 31 dicembre 1966 ed a cedere in uso gratuito e perpetuo al Conservatorio di musica di Venezia un nuovo edificio per la sezione staccata di Padova del Conservatorio di Venezia. L'edificio sarà costruito secondo il progetto allegato (Allegato *F*) e comprenderà una sala concerti con capienza non inferiore a 300 posti.

Art. 4.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale per ciechi « L. Configliachi » passano a far parte della sezione staccata del Conservatorio di musica « B Marcello » di Venezia, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

Letto, confermato e sottoscritto:
p. *Il Ministero della pubblica istruzione*
dott. Tommaso BELMONTE

p. l'opera pia « L. Configliachi » di Padova
Federico MARCOMINI

p. il Conservatorio musicale di Stato di Venezia
Gaspare CAMPAGNA

dott. Giuseppe MANCINI, ufficiale rogante

Registrato a Padova il 19 febbraio 1965 al n. 1058 Atti pubblici. Esatte L. 9100 (novemilacento).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **151**.
Sistemazione della posizione dei dipendenti dell'INAM che si trovano in particolari condizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'anzianità minima nella qualifica iniziale prevista dalle norme permanenti e transitorie del vigente ordinamento delle carriere dell'INAM per ottenere la promozione alla qualifica superiore è ridotta, nei confronti dei dipendenti di detto istituto, vincitori dei concorsi interni indetti con deliberazione consiliare 10 gennaio 1964, di un periodo di tempo pari a mesi 5 per le categorie direttiva, esecutiva e del personale ausiliario, e, per la categoria di concetto, a mesi 13, 11, 9 e 8, rispettivamente, per il ruolo di segreteria, di ragioneria, dei geometri e del ruolo dei disegnatori ed assistenti sociali.

Gli effetti economici derivanti dai beneficî di carriera di cui al precedente comma, non possono decorrere, comunque, da data anteriore al 1° marzo 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **152**.
Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
(*Iscrizione personale non di ruolo*)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purchè il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Art. 2.
(*Indennità premio di servizio - Conseguimento del diritto*)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennità premio di servizio:

a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età previsto dal regolamento oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:

1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;

2) per inabilità fisica, incapacità, scarso rendimento;

3) per una delle cause previste dalla successiva lettera *c*) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;

4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;

5) per altre cause purchè comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio;

6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;

c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non è richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'Istituto di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Art. 3.
(*Indennità premio di servizio nella forma indiretta*)

A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all'indennità premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere *a*) e *b*) del comma che segue, alle categorie — in detto comma indicate — di superstiti dell'iscritto che muoia in attività di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennità premio nella forma diretta, purchè l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianità di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero

del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell'INADEL, non inferiore a due anni completi.

Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono:

a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purchè, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di età;

b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova.

I limiti minimi di 15 anni di servizio e di due anni di iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, non sono richiesti qualora i superstiti conseguano il diritto alla pensione indiretta di privilegio.

Nel caso in cui l'iscritto, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, deceda entro il triennio dalla data di cessazione, i superstiti, indicati nel secondo comma, che abbiano ottenuto per tale motivo la concessione della pensione indiretta, conseguono il diritto all'indennità premio di servizio.

L'eventuale assegno vitalizio nel frattempo concesso è revocato e le relative rate corrisposte vengono imputate sull'importo dell'indennità premio di servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica semprechè la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonchè i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi semprechè il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 4.

(*Indennità premio di servizio - Misura*)

Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.

Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:

a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1° luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;

b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè posteriori al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati e semprе che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.

I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1° marzo 1966 in poi.

Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma.

Art. 5.

(*Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto*)

L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che — a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge — cessi dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennità premio di servizio previsto dall'articolo 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:

a) con meno di 15 anni di servizio in età non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;

b) con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilità fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera *a*);

c) con meno di 20 anni di servizio per altre cause purchè comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilità a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

Art. 6.

(*Assegno vitalizio - Reversibilità*)

L'assegno vitalizio — di cui al precedente articolo 5 — in caso di morte del titolare, verificatasi a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, è reversibile secondo il seguente ordine di precedenza:

1) alla vedova non separata legalmente per sua colpa e purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio: si prescinde da tale requisito qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, qualora il matrimonio sia stato contratto dal titolare di assegno vitalizio prima del compimento del 72° anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i due coniugi non superi gli anni 20. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'applicazione del presente e del successivo articolo, il vedovo della titolare di assegno vitalizio diretto, è equiparato alla vedova purché si trovi nelle condizioni previste dal secondo comma lettera *a*) del precedente articolo 3.

In concorso con la vedova o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta alla prole minorenne: a questa è equiparata la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro e nullatenente.

Per le orfane è richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova;

2) al padre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente oppure, in mancanza di questo, alla madre inabile a proficuo lavoro o ultrasessantenne e nullatenente, finchè non contragga matrimonio.

3) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili minorenni ed a quelli maggiorenni nullatenenti e inabili permanentemente a proficuo lavoro o che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Le condizioni di nullatenenza e di inabilità richieste dai commi precedenti devono sussistere alla data del decesso del titolare dell'assegno vitalizio diretto.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2) e 3), il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato, inoltre, alla condizione che essi siano stati a carico del titolare dell'assegno vitalizio diretto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte.

Nei riguardi dei superstiti titolari di assegno vitalizio diretto in godimento alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino più favorevoli.

Art. 7.

(*Assegno vitalizio Assegno indiretto*)

Nei casi di cessazione dal servizio per morte, dopo almeno un triennio di iscrizione all'Istituto, quando non sussista diritto a pensione indiretta, ai superstiti dell'iscritto che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6, spetta l'assegno vitalizio indiretto nell'ordine di precedenza indicato dallo stesso articolo 6.

Art. 8.

(*Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto*)

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto è pari alla somma:

a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili;

b) della rendita di lire 69.000.

In nessun caso la rendita di cui alla lettera *a*) può essere inferiore alla corrispondente parte *a*) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità previsto per la vedova ed orfani dal successivo articolo 9.

L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto può essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilità.

Art. 9.

(*Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità*)

L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è pari alla somma:

a) della rendita indicata nella tabella *A* allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;

b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente articolo 6 composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato articolo 6.

L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.

In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità può essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilità.

Art. 10.

(*Revisione della misura dei benefici previdenziali*)

In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il consiglio di amministrazione dell'istituto può apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonchè agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera *b*) degli articoli 8 e 9, a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione.

Le disposizioni contenute nel comma secondo dell'articolo 10 e nel comma terzo dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono abrogate.

Art. 11.

(*Misura del contributo previdenziale*)

Il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito, a decorrere dal 1° marzo 1966, nella misura del 5,00 per cento della retribuzione contributiva annua considerata in ragione dell'80 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1968 nella misura del 5,50 per cento; a decorrere dal 1° gennaio 1970 nella misura del 5,85 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 l'aliquota contributiva è stabilita nella misura definitiva del 6,10 per cento.

Il contributo è così ripartito tra enti e iscritti:

dal 1° marzo 1966 a carico dell'ente 2,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,40 per cento; in totale 5 per cento;

dal 1° gennaio 1968 a carico dell'ente 3,00 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,50 per cento;

dal 1° gennaio 1970 a carico dell'ente 3,35 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 5,85 per cento;

dal 1° gennaio 1972 in poi a carico dell'ente 3,60 per cento; a carico dell'iscritto 2,50 per cento; in totale 6,10 per cento.

Per il personale non di ruolo iscrivibile all'Istituto ai sensi del precedente articolo 1 l'obbligo del paga-

mento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo stesso.

La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti gli enti interessati.

Sono esclusi dalla contribuzione ai fini previdenziali i compensi fissi dovuti ai sanitari ospedalieri, i quali pertanto non sono computabili agli effetti dell'indennità-premio di servizio e dell'assegno vitalizio.

Le somme dovute dai comuni e dalle provincie a titolo di contributi arretrati dal 1° marzo al 31 dicembre 1966 saranno computabili ai fini della eventuale autorizzazione all'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo economico ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 637.

Art. 12.

(*Facoltà di riscatto di servizi*)

Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 4, nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purchè valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

Non è ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni.

Art. 13.

(*Contributo di riscatto*)

Il riscatto dei periodi di servizio di cui all'articolo precedente viene effettuato previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal consiglio di amministrazione dell'INADEL in base a coefficienti attuariali previsti da apposite tabelle da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

(*Modalità per ottenere il riscatto*)

Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio.

Sulla domanda di riscatto decide il consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.

Art. 15.

(*Ratizzazione del contributo di riscatto*)

L'iscritto ha facoltà di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente articolo 13 sia trasformato in annualità costanti da pagare a rate mensili posticipate per un numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno.

L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 14 non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa.

In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalità di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 16.

(*Indennità di licenziamento - Disciplina*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente articolo 1, non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione.

Il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(*Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi*)

E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge.

I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data.

I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Art. 18.

(*Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti*)

Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attività di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di età.

Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Le limitazioni di età non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

Art. 19.

Salvo quanto previsto all'articolo 17, sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ASSEGNI VITALIZI INDIRETTI O DI REVERSIBILITA'

Determinazione della parte *a*).

CLASSI DI RETRIBUZIONE	Famiglia pensionistica (1)	Famiglia previdenziale (2)
fino a L. 590.000	78.000	78.000
da L. 590.001 a L. 720.000	90.120	78.000
» » 720.001 » » 850.000	108.120	78.000
» » 850.001 » » 980.000	126.240	84.120
» » 980.001 » » 1.110.000	144.240	96.120
» » 1.110.001 » » 1.240.000	162.240	108.120
» » 1.240.001 » » 1.370.000	180.240	120.120
» » 1.370.001 » » 1.500.000	198.240	132.240
oltre a L. 1.500.000	216.240	144.240

(1) vedove ed orfani.
(2) genitori, fratelli e sorelle.

LEGGE 8 marzo 1968, n. **153.**
Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 (1° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. n. 1458 — Prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi, ecc. . . . . L. 23.400.000.000

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze:

Cap. n. 1927 — Rimborso dei prelievi agricoli, ecc. . . . . L. 23.400.000.000

Art. 2.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **154.**
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quello dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 (2° provvedimento).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1967

In aumento:

Cap. n. 1003 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	L.	5.000.000.000
Cap. n. 1005 — Imposte sulle società e sulle obbligazioni . .	»	20.000.000.000
Cap. n. 1201 — Imposta di registro	»	10.000.000.000
Cap. n. 1204 — Imposta di conguaglio, ecc.	»	11.918.500.000
Cap. n. 1453 — Dogane e diritti marittimi	»	10.928.000.000
Cap. n. 2955 — Utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti . . .	»	10.070.000.000
Cap. n. 2956 — Utili netti della gestione dei depositi giudiziari . . .	»	190.500.000
Cap. n. 2957 — Utili netti delle Casse postali di risparmio . .	»	4.650.000.000
Cap. n. 2958 — Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi	»	12.200.000.000
	L.	84.957.000.000

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1967

MINISTERO DEL TESORO

a) *in aumento*:

Cap. n. 1953 — Contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto, ecc. .	L.	100.000.000
Cap. n. 2546 — Spese per i servizi di stampa e di informazioni . . .	»	172.500.000
Cap. n. 3523 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	»	12.014.500.000
Cap. n. 5381 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	»	77.396.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	89.683.000.000

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 6036 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso .	L.	14.000.000 000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *in aumento*:

Cap. n. 1181 — Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali, ecc. . .	L.	600.000.000
Cap. n. 2481 — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	L.	1.000.000.000
Cap. n. 2500 — Contributi ad enti, ecc., da erogarsi per i compiti di assistenza, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 2505 — Assistenza in natura, ecc.	»	300.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.450.000.000

b) *in diminuzione*:

Cap. n. 2504 — Sussidi in denaro per l'assistenza, ecc. alle persone disoccupate e bisognose, ecc.	L.	500.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

in diminuzione:

Cap. n. 1257 — Sussidi integrativi di esercizio, ecc.	L.	350.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

in aumento:

Cap. n. 5118 — Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare, ecc.	L.	5.000.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

in aumento:

Cap. n. 1162 — Spese per il funzionamento, ecc., di consigli, comitati e commissioni	L.	7.500.000
Cap. n. 1251 — Spese per l'organizzazione, ecc., dei servizi di informazione, ecc.	»	950.000.000
Cap. n. 1252 — Spese per la tutela e lo sviluppo delle esportazioni, ecc.	»	712.500.000
Cap. n. 1253 — Spese per convegni, ecc., aventi per fine lo sviluppo dei traffici, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 1272 — (Modificata la denominazione) - Contributi per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere l'incremento dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero (legge 29 ottobre 1954, n. 1083)	»	200.000.000
Cap. n. 1274 — Contributi per la redazione, ecc., di pubblicazioni, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 1275 — Contributi per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, ecc.	»	124.000.000
Cap. n. 1278 — Contributi per l'organizzazione di mostre all'estero, ecc.	»	500.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.674.000.000

TABELLA *C*

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Entrata

in aumento:

Cap. n. 124 — Contributo dello Stato per porre il Fondo per il culto in grado di adempiere ai suoi fini di istituto . . . . L. 100.000.000

Spesa

in aumento:

Cap. n. 194 — Sovvenzioni ed interventi in favore del clero, ecc. . . L. 100.000.000

VARIAZIONI CHE SI APPORTANO AGLI ELENCHI N. 5, N. 6 E N. 7 ALLEGATI ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1967

ELENCO N. 5
(Capitolo n. 3523)

a) partite che si aggiungono: (Milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO

Assegnazione straordinaria a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per la sistemazione di disavanzi pregressi .	+	2.400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Assistenza pluriennale alla Repubblica somala per il quinquennio 1967-1971	+	2.620
Partecipazione dell'Italia ai programmi di collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo	+	500
Contributo al programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per l'anno 1967 .	+	1.562,5

MINISTERO DELL'INTERNO

Sistemazione degli arretrati verso l'Opera nazionale ciechi civili	+	6.000
Contributo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti . .	+	1.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-E.U.R.)	+	1.300

MINISTERO DELLA SANITÀ

Contributo straordinario all'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia	+	13.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Regolazioni finanziarie varie	+	10.000

b) partite che si modificano: (Milioni di lire)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Assegnazione straordinaria per la sistemazione di debiti per ricovero di infermi poliomielitici	+	2.300
Assegnazione straordinaria per la sistemazione di debiti per ricovero di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca .	+	1.132

c) partite che si eliminano:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Regolazione risultanze economiche degli ammassi obbligatori di cereali nazionali e di importazione e di altri prodotti agricoli che hanno formato oggetto di gestioni svolte per conto e nell'interesse dello Stato	—	30.000
	+	12.014,5

ELENCO N. 6
(Capitolo n. 5381)

a) partite che si aggiungono:

MINISTERO DEL TESORO

Aumento della partecipazione statale al capitale della Banca nazionale del lavoro	+	4.446
Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi da assegnarsi al mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazione, con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131 .	+	10.000
Fondo garanzia autostrade	+	4.000
Aumento del fondo contributi interessi sulle operazioni di credito artigiano	+	4.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costruzione a carico dello Stato di case per i senza tetto . .	+	10.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Ammodernamento e potenziamento delle ferrovie Calabro-Lucane	+	4.000
Ammodernamento e potenziamento della ferrovia Circumvesuviana	+	4.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esecuzione di opere per lo sviluppo della elettrificazione nelle zone rurali	+	3.000
Ulteriori interventi a favore delle zone danneggiate dalla catastrofe del Vajont	+	4.200

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Aumento del capitale sociale della Società per azioni « Nazionale Cogne »	+	6.000
Aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. Società per azioni	+	10.000

b) partite che si modificano: (Milioni di lire)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani	+ 11.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Ampliamento e completamento dell'aeroporto di Fiumicino	+ 2.750
	+ 77.396

ELENCO N. 7

(Capitolo n. 6036)

Partita che si elimina:

MINISTERO DEL TESORO

Nuove norme per l'edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970	— 14.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. 155.

Modificazioni allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1962, n. 770, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1965, n. 1489, con il quale sono state apportate alcune modifiche allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela;

Vista la deliberazione n. 1 del 14 febbraio 1967 del Consiglio generale del consorzio medesimo;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 91159 del 23 maggio 1967, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 27 luglio 1967 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata agli articoli 3 e 12 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela nei termini indicati dalla deliberazione n. 1 del 14 febbraio 1967 del consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1968.

Assegnazione di un membro alle sezioni 3ª e 4ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1966, numero 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio dal 28 marzo 1966 al 28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto consesso;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1967, n. 38467, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1968, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 27, con il quale il direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. Bernardo Dato è nominato, in sostituzione del prof. Albertario Paolo destinato ad altro incarico, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del predetto Dicastero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la lettera in data 8 novembre 1967, n. 3179, con la quale la presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha comunicato che il predetto funzionario venga assegnato alle sezioni 3ª e 4ª di quel superiore consesso;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dall'8 novembre 1967 il direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dottor Bernardo Dato, nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del prof. Albertario Paolo, destinato ad altro incarico, viene assegnato alle sezioni 3ª e 4ª di quel superiore consesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1968
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 238

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1967.

Modificazioni delle caratteristiche tecniche dello speciale contrassegno indicativo del pagamento della tassa di radiodiffusione sugli apparecchi tele-riceventi, comprese le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, n. 1560, contenente modificazioni in materia di tasse di radiodiffusioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 28 ottobre 1961;

Decreta:

Le caratteristiche tecniche dello speciale contrassegno, di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1960, numero 1560, indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, sono modificate come segue:

« Il contrassegno è stampato in tipografia sul verso e sul recto su carta bianca velina, trasparente, non filigranata nel formato carta mm. 29×47,5 e nel formato stampa mm. 26×44,5.

La dentellatura è costituita da quattordici dentelli di perforatura ogni due centimetri.

La parte decorativa, formata da una composizione di elementi di nero linea, con inserita, alla base, una formella grisettata orizzontalmente per l'apposizione della numerazione ed uno spazio al centro, è stampata sul recto del foglio, mentre la leggenda « TASSA DI RADIODIFFUSIONE », in carattere bastone maiuscolo e lo stemma della Repubblica sono stampati sul verso del foglio sopra la gommatura, ma sono visibili al centro del motivo ornamentale del recto.

La parte decorativa stampata sul recto è di colore verde, quella stampata sul verso bruno rossastro ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1968
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 385

(2258)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1967.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 261, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1967, registro n. 14, foglio n. 124, con il quale il sig. Campanella Giovanni, membro della citata commissione in rappresentanza della Camera confederale del lavoro di Matera, è stato sostituito dal sig. Rossi Edoardo;

Vista la nota n. 357/C/2 del 16 ottobre 1967, con la quale la predetta Camera del lavoro prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione di cui sopra, il proprio rappresentante sig. Rossi Edoardo con il sig. Vitelli Cosimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Vitelli Cosimo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della Camera confederale del lavoro di detta città, in sostituzione del sig. Rossi Edoardo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1968
Registro n. 16 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 227

(2155)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 23 settembre 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 23 gennaio 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 21 agosto 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1968)	3 febbraio 1968	2 agosto 1968
2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1968)	27 febbraio 1968	26 agosto 1968
3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1968)	27 febbraio 1968	26 agosto 1968
4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1968)	11 febbraio 1968	10 agosto 1968
5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1968)	12 febbraio 1968	11 agosto 1968
6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1968)	11 febbraio 1968	10 agosto 1968
7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1968)	27 febbraio 1968	26 agosto 1968
8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetractile (con validità fino al 28 febbraio 1968)	29 febbraio 1968	28 agosto 1968
9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1968)	11 febbraio 1968	10 agosto 1968
10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1968)	3 febbraio 1968	2 agosto 1968
11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1968)	9 febbraio 1968	8 agosto 1968
12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1968)	29 febbraio 1968	28 agosto 1968
13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati e confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1968)	29 febbraio 1968	28 agosto 1968
14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1968)	10 febbraio 1968	9 agosto 1968
15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1968)	18 febbraio 1968	17 agosto 1968
16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1968)	28 febbraio 1968	27 agosto 1968
17. Pelli greggie, non buone da pelliceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite, e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1968)	4 febbraio 1968	3 agosto 1968
18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1968)	11 febbraio 1968	10 agosto 1968
19. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1968)	18 febbraio 1968	17 agosto 1968
20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1968)	3 febbraio 1968	2 agosto 1968
21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezioni, ecc., (con validità fino al 26 febbraio 1968)	27 febbraio 1968	26 agosto 1968
22. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1968)	3 febbraio 1968	2 agosto 1968
23. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1968)	29 febbraio 1968	28 agosto 1968
24. Vetri da occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature di occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1968)	11 febbraio 1968	10 agosto 1968

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(2363)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.
Determinazione dei contributi da corrispondere al consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del consiglio di detto consorzio in data 30 ottobre 1967, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, numero 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1968 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del consorzio per l'anno 1968 deliberato dal consiglio dell'ente, nella riunione del 30 ottobre 1967;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1968 è stabilito in L. 0,56 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1966.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1968.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1968 è stabilito in complessive lire 4.000.000.

Il consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Tortona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che la commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, nell'adunanza del 18 settembre 1962 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente una fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto nel comune di Tortona (Alessandria), e che il verbale dell'adunanza suddetta è stato pubblicato nei modi prescritti dallo stesso art. 2 allo albo del comune di Tortona;

Vista l'opposizione presentata avverso la deliberazione della commissione provinciale da alcuni cittadini di Tortona, elettivamente domiciliati presso lo studio del geom. Carlo Lolla in Tortona, piazza Maria Canale n. 3 che intervengono in qualità di proprietari di immobili situati nel perimetro della suddetta zona, nonchè il reclamo per l'ampliamento della zona stessa avanzato dai signori Giuseppe Fassino ed altri;

Considerato che dall'esame dei suddetti atti non emergono elementi tali da giustificare una riduzione o un ampliamento della zona proposta per il vincolo dalla commissione provinciale di Alessandria. Appare invece necessario procedere, in virtù dei poteri di cui allo art. 3 della legge sopracitata, ad una parziale rettifica della descrizione dei confini riportata nel verbale della commissione provinciale nel senso che, nel lato nord-est, la delimitazione del vincolo è data dal proseguimento della via Pelizza da Volpedo, in quel tratto denominata via Rinarolo;

Considerato che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, in quanto, per il tipico colore dei caseggiati, per la sua disposizione paesistica e per le visuali che da essa si aprono, oltre che costituire un caratteristico complesso di notevole bellezza e di elevato valore estetico tradizionale, assume importanza panoramica per la presenza di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, tra i quali, in primo luogo, il viale Milite

Ignoto che, salendo sul lato nord-ovest del colle del Castello e lambendo la città, si pone come una vera e propria terrazza panoramica da cui è dato ammirare sia il bene protetto che altri più lontani orizzonti. Da tale strada infatti si gode la suggestiva visione della distesa dei tetti rossi in cotto del centro storico di Tortona, dove è possibile individuare monumenti di rilevante interesse storico-artistico come la Chiesa di Santa Maria dei Canali, l'ampia facciata della cattedrale e la torre del quattrocentesco palazzo Guidobono, e aldilà della città è visibile l'ampia distesa della vallata dello Scrivia; quindi, proprio di fronte allo spettatore, la visuale spazia sulla piana di Marengo, la città di Alessandria, le colline del Monferrato in un succedersi di toni chiari e delicati, fra le quali sorgono i centri di Valenza, Montecastello, Pietramarazzi, con i caratteristici nuclei abitati. Il panorama si apre ancora, a destra, sull'ampia pianura padana lasciando scorgere la lontana Pavia, e i più vicini centri di Voghera, Castelnuovo, Pontecurone, fino alle ultime propagini dell'Appennino Ligure. L'orizzonte viene chiuso tutt'intorno dall'ampia cerchia delle Alpi, con le vette del Monviso, del Rosa e delle Prealpi lombarde;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Tortona, comprendente una fascia di terreni lungo il viale Milite Ignoto e delimitata dai sottoelencati confini, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I confini della zona sono i seguenti:

sud: viale Milite Ignoto;

sud-ovest: via Pelizzari ed una linea congiungente tale via con il viale Milite Ignoto al confine con i mappali 727, 1607, 724, 701, 1759, situati all'esterno della zona vincolata;

nord-ovest: via Emilia fino all'incrocio con via Pelizza da Volpedo;

nord-est: via Rinarolo fino all'incrocio con via Pinto;

est: via Pinto, via Cristierna di Danimarca fino all'incrocio di via Alle Fonti, da tale incrocio una linea retta, a comprendere la zona di verde vincolata, fino al viale Milite Ignoto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Alessandria.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Tortona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria

Verbale della riunione del 4 settembre 1962

L'anno millenovecentosessantadue, addì quattro settembre alle ore 15, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala dell'amministrazione provinciale di Alessandria, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, costituita ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare sul seguente ordine del giorno:

TORTONA: Proposta di vincolo di una fascia di terreno limitrofa al viale Milite Ignoto.

(*Omissis*).

Non essendo ancora giunto il sindaco di Tortona, nonostante gli accordi intercorsi prima della convocazione della commissione, e poichè l'ora trascorsa nell'attesa non consente di credere che il medesimo possa ancora giungere il presidente, sentita la commissione, decide di dichiarare chiusa la seduta nella quale è stato solo possibile condurre una discussione di larga massima sull'oggetto e propone una successiva riunione alle ore 10 del giorno 18 settembre 1962 presso la sede del municipio di Tortona, durante la quale si ascolteranno le argomentazioni che il sindaco di Tortona potrà addurre e procedere quindi ad un sopraluogo.

Verbale della riunione del 18 settembre 1962

(*Omissis*).

La zona che si propone per il vincolo è delimitata dai seguenti confini:

sud: viale Milite Ignoto;

sud-ovest: una linea congiungente via Pelizzari con viale Milite Ignoto al confine dei mappali 727, 1607, 1604, 724, 701 e 1759;

nord-ovest: via Emilia fino all'incrocio con via Pelizza da Volpedo;

nord-est: via Pelizza da Volpedo all'incrocio con via Pinto;

est: via Pinto, via Cristierna di Danimarca fino ad incrociare via Le Fonti ed a comprendere la parte di verde vincolato che si ricongiunge a viale Milite Ignoto.

Pertanto la commissione constatato all'unanimità:

a) che il tratto del viale Milite Ignoto, che parte dalla salita Pontida e giunge alla prima curva, possiede valore di terrazza panoramica affaccianstesi sulla splendida veduta della città di Tortona e della circostante pianura padana fino alle lontane Alpi;

b) che l'area delimitata da viale Milite Ignoto, via Emilia fino all'incrocio con via Pelizza da Volpedo, via Pelizza da Volpedo fino all'incrocio con via Pinto, un tratto di via Pinto, via Crisierna di Danimarca fino all'incrocio con via Le Fonti e comprendente di verde vincolato che si ricongiunge a viale Milite Ignoto e dalla linea che congiunge viale Milite Ignoto con via Pelizzari al confine dei mappali 727, 1607, 1604, 724, 701, 1759 del foglio n. 41, area antistante al predetto tratto del viale Milite Ignoto, possiede caratteristiche di notevole interesse rappresentando per la sua disposizione paesistica e per il colore dei materiali, un complesso di cose immobili che compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale oltre che di bellezza panoramica, tutto ciò riconosciuto,

Delibera

di includere il tratto del viale Milite Ignoto come sopra delimitato nel suo sedime stradale più la fascia tra il ciglio pedonale e il muro di sostegno a valle del ciglio stesso nonchè l'area a valle del citato viale e sopra delimitata, negli elenchi delle località della provincia di Alessandria assoggettati ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Autorizzazione alla S.p.A. « Internazionale fiduciaria - Interfid », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. « Internazionale fiduciaria Interfid », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La S.p.A. « Internazionale fiduciaria - Interfid », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del testo unico 22 aprile 1940, nu- 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianàto
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(2028)

DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto 2793/San del 2 gennaio 1965;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità, in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dall'incarico per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970 è così costituito:

1) il prefetto, presidente;
2) il medico provinciale, membro di diritto;
3) il veterinario provinciale, membro di diritto;
4) il presidente del tribunale, membro di diritto;
5) l'ingegnere capo del genio civile, membro di diritto;
6) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;
7) il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;
8) l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo della provincia, membro di diritto;
9) l'ufficiale sanitario del comune di Gorizia, membro di diritto;
10) il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;
11) il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;
12) il dott. Tito Rizzo, medico condotto di Gradisca d'Isonzo e presidente della sezione provinciale dell'Associazione nazionale medici condotti;
13) l'ing. Romano Lusa, presidente dell'ospedale civile di Monfalcone;
14) il dott. Annibale Beviglia, direttore sanitario incaricato dell'ospedale civile di Gorizia;
15) il prof. Renato Cazzola, primario medico dello ospedale civile di Gorizia;
16) il prof. Francesco Baldrati, primario chirurgo dell'ospedale civile di Gorizia;
17) il dott. Bruno Krainer, presidente della Federazione provinciale dell'O.N.M.I., specialista in pediatria;
18) il dott. Onorato del Piero, direttore del consorzio provinciale antitubercolare;
19) il dott. Gianfranco Ledri, medico chirurgo;
20) l'avv. G. Battista Cossa, esperto in materia amministrativa;
21) l'ing. Guido Fornasir, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
22) l'ing. Gelserino Graziato, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
23) il prof. Nicolangelo Carrara, in rappresentanza dell'ordine dei medici della provincia di Gorizia;
24) il dott. Adalberto Enzo Fumaneri, in rappresentanza dell'ordine dei farmacisti della provincia di Gorizia;
25) il dott. Luigi Vida, in rappresentanza dell'ordine dei veterinari della provincia di Gorizia;
26) la signora Elisa Soica in Pillon, in rappresentanza del collegio delle ostetriche della provincia di Gorizia;
27) la signorina Nerina Doliac, in rappresentanza del collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia della provincia di Gorizia;
28) il dott. Spartaco Perissutti, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
29) il geom. Giacomo Collo, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
30) il dott. Felice Rapuzzi, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Sergio Giacometti, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Udine.

Gorizia, addì 20 febbraio 1968

Il prefetto: PRINCIVALLE

(1975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Reggio Emilia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Reggio Emilia della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Reggio Emilia, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse puo con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale n. 172 del 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica *n. 217 in data 30 agosto 1965.*

(2281)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla federazione provinciale O.N.M.I. di Catanzaro, ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'asilo nido permanente della Casa della madre e del bambino di Catanzaro.

Con decreto n. 300.13.II.22/1/1356, in data 29 febbraio 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la federazione provinciale O.N.M.I. di Catanzaro è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'asilo nido permanente della Casa della madre e del bambino di Catanzaro.

(2193)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria e nomina del commissario ministeriale del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bosco speciale », con sede in Morozzo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1401, in data 1° marzo 1968, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Bosco speciale », con sede in Morozzo (Cuneo) ed è stato nominato commissario ministeriale dell'ente il rag. Angelo Gabriele.

(2265)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Vercelli ad accettare una donazione.

Con decreto n. 5075-5076/2.158.29/1/26/1 in data 9 febbraio 1968, il prefetto della provincia di Vercelli, ha autorizzato la cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Vercelli ad accettare la somma di L. 1.000.000, disposta dalla prof.ssa Antonia Maria Bongianino per l'istituzione di un « Premio di studio » da intitolarsi « Preside Antonia Maria Bongianino ».

(2268)

Autorizzazione all'istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi » di Bologna ad acquistare due appartamenti.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/4742 del 6 dicembre 1967, l'istituto di studi amministrativi « Umberto Borsi » di Bologna è stato autorizzato ad acquistare due appartamenti al prezzo di L. 11.500.000 di proprietà del geom. Giuseppe Zanichelli.

(2304)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Ancona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.508.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455)

Autorizzazione al comune di Cimego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Cimego (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456)

Autorizzazione al comune di Dorsino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Dorsino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457)

Autorizzazione al comune di Prezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Prezzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458)

Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.582.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460)

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.862.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2463)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1968, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2468)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1968, il comune di Lucca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2465)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1968, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.098.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2467)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1968, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2471)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.346.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452)

Autorizzazione al comune di San Calogero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di San Calogero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.341.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 452.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.618.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.184.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2461)

Autorizzazione al comune di Craco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Craco (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.228.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2462)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Leverano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.851.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2464)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1968, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.704.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2466)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.942.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2469)

Autorizzazione al comune di Uggiano la Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1968, il comune di Uggiano la Chiesa (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.887.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a tredici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza - carriera esecutiva - degli istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esame a tredici posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale di sorveglianza della carriera esecutiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con il decreto ministeriale 4 agosto 1966, avranno luogo in Roma nei locali del Ministero di grazia e giustizia, via Giulia, 52, nei giorni 5 e 6 aprile 1968 con inizio alle ore otto.

(2526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva e a centoventiquattro posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali;

Concorso per la carriera direttiva:

1) concorso a ventuno posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali;

Concorso per la carriera di concetto:

2) concorso a centoventiquattro posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti di un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e civiltà orientali, lingue, letterature ed istituzioni europee od altra laurea ad esse equipollenti: possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di aiuto bibliotecario aggiunto o altra qualifica equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto: essere forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo o di ruolo aggiunto dello Stato: per i sottufficiali del Ministero della difesa, esercito, marina, aeronautica, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo in detti Corpi;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il proprio domicilio e recapito;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI - dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma dei precedenti commi.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. IV - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Div. VI - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 400 del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui allo art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui allo art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 400, firmato dal capo dell'istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 400, firmato dal capo dell'istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal Provveditore agli Studi, come previsto dallo art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui allo art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso il quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui allo art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto i 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'anvalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado, della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400, da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1, consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) a un tema di storia moderna e contemporanea o di letteratura italiana;

b) un tema di bibliografia generale o biblioteconomia;

c) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato: tra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) storia moderna e contemporanea;

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) bibliografia generale e biblioteconomia;

d) ordinamento e legislazione sulle università e sulle biblioteche;

e) elementi di statistica e di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una seconda lingua straniera oltrechè di quella prescelta per la prova scritta.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera di concetto, di cui al precedente art. 1, consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

b) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario.

La prova orale ha per ogetto:

a) elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

b) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

c) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Registro n. 5 Pubblica istruzione, foglio n. 337

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . n. . . (prov. di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . . nel ruolo del personale della carriera . . . . delle biblioteche delle università e degli istituti di istruzione superiore statali, indetto con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1967.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite. Non deve essere fatta dai candidati per i quali si prescinde dal limite di età.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1746)

Concorso per esame-colloquio a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo statuto giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349,

Considerato che alla data del 30 novembre 1967 erano disponibili venti posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per la amministrazione centrale medesima);

Considerato altresì che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,20 di posto risultante vacante al 30 novembre 1966, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Divisione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni 60 che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, e delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione III, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 400, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 400, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1968
Registro n. 14, foglio n. 94

(2271)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trenta posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri sette posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentasette posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza od in scienze politiche, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complescivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente n. 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera f), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di caratterenon disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Magodiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 13) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;
2) Diritto privato;
3) Economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;
4) Legislazione speciale amministrativa;
5) Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto tributario;
8) Diritto ecclesiastico;
9) Diritto penale (Codice penale: Libro I; Libro II, Titoli II e VII) e procedura penale (Libri I, II e III);
10) Diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità Europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);
11) Storia civile d'Italia dalla pace di Aquisgrana (1748) ai giorni nostri;
12) Nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);
13) Lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4) è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico.

b) pubblica sicurezza:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale:

testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali, e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica:

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti docu-

menti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla dirzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod 69 *ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dello art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e. ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di terza classe in prova della carriera direttiva amministrativa della amministrazione civile dell'Interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	83.745
Indennità integrativa speciale	»	19.190
Totale netto mensile	L.	102.935

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della divisione affari generali della direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1968
Registro n. 7, foglio n. 334

(2286)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre di elettronica applicata e di tecnica elettronica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e di tecnica elettronica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in ingegneria elettronica, o in elettrotecnica, o in fisica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina), Divisione personali civili, Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina), Divisione personali civili, Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente articolo 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di radiotecnica, membro;

tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato

in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente Procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno rispettivamente la nomina ad assistente di elettronica aplicata e di tecnica elettronica nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 324

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

Prova orale

b) Consistente in un colloquio su seguente programma: Circuiti lineari passivi interessanti l'elettronica e le comunicazioni. Tubi elettronici e transitori. Amplificatori di bassa frequenza, video e pertensioni continue. La reazione. Operazioni lineari e non lineari sui segnali. Elettronica discontinua. Circuiti a scatto. Elettronica del sistema di comunicazioni, del radar e della televisione. Microonde. Linee, antenne e propagazione. Misure del campo elettronico e radio.

Prova pratica

c) Consistente in una lezione (con preparazione di eventuali esperienze) su argomento relativo ai programmi di insegnamento dell'elettronica nell'Accademia navale (III Classe S. M. - IV Classe A. N.). Il tema della lezione verterà su uno degli argomenti del corso estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (prov. di . .) il . . . e residente in . (prov. di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di assistente di elettronica applicata e di tecnica elettronica presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . .

dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di laurea in . . conseguito presso . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ,

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a due posti di assistente di elettronica applicata e di tecnica elettronica presso l'Accademia navale di Livorno ».

(1448)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di due membri della 5ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, numero 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 268, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 149/P.2.1.1 in data 28 novembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il revisore superiore di 1ª classe Storti rag. Vincenzo ed il revisore capo Fanaro Umberto, sono nominati membri della 5ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Napoli per il concorso citato nelle premesse in sostituzione rispettivamente del segretario capo Buonocore Amedeo e del segretario superiore a. r. Capuozzo Luigi, impossibilitati a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 12 febbraio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(2309)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.